

Regione Lazio PO FSE 2014-2020

Avviso pubblico "Professional orienting study visit"

Sperimentazione di esperienze di studio finalizzate all'orientamento professionale post diploma rivolte agli studenti dell'ultimo biennio delle scuole secondarie statali di secondo grado della Regione Lazio

Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1



REGIONE LAZIO
Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020

Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1

"Professional orienting study visit"

Sperimentazione di esperienze di studio finalizzate all'orientamento professionale post diploma rivolte agli studenti dell'ultimo biennio delle scuole secondarie superiori della Regione Lazio

Nota tecnica

Nota esplicativa circa l'adozione di somme forfettarie, conformemente a quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 1 lett. c) del Regolamento (UE) 1303/2014

Allegato G

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 22 aprile 2014 che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014- 2020" e con cui il Consiglio Regionale ha autorizzato "la Giunta all'adozione degli strumenti di programmazione e delle modalità di gestione degli interventi, in conformità alle Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020, e ha delegato "il Presidente della Regione Lazio alla conduzione delle conseguenti attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità";
- Direttiva del Presidente n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto l'istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 Presa d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione Lazio approvato con Decisione C(2014)9799 del 12 dicembre 2014;

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017.

Premessa

Nella Programmazione 2014-2020 le regole definite per l'ammissibilità della spesa dei fondi strutturali hanno rafforzato il ricorso per il finanziamento delle operazioni delle opzioni di semplificazione della spesa. In particolare, l'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013 stabiliscono la possibilità di utilizzare diverse opzioni di semplificazione della spesa per il finanziamento delle sovvenzioni, che possono avvenire attraverso:

- tabelle standard di costi unitari;
- somme forfettarie;
- finanziamento a tasso forfettario, calcolato applicando una determinata percentuale a una o più categorie definite.

Per quanto riguarda il FSE, l'art. 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1304/2013 dispone che *"le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50.000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari", rendendo pertanto obbligatorio per l'Autorità di Gestione ricorrere alle modalità di semplificazione della spesa previste dai regolamenti per il finanziamento delle operazioni fino a 50.000 euro.*

L'AdG, sulla base di quanto prescritto dai Regolamenti UE, nonché della natura delle operazioni da cofinanziare con l'Avviso "Professional orienting study visit" ha scelto di utilizzare quale strumento di semplificazione dei costi, in linea con quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 1 lett. c) del Regolamento (UE) 1303/2013, una somma forfettaria al fine di coprire tutti i costi relativi all'operazione.

La presente "Nota tecnica", pertanto, definisce, con riferimento agli interventi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio per l'Asse III - Istruzione e formazione (Priorità di investimento 10.i, Obiettivo specifico 10.1), la metodologia ed i parametri che sostengono le somme forfettarie, ai sensi dell'art. 67, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2014, relativi all'attuazione dell'Azione denominata "Professional orienting study visit", così come definiti e assunti dalla Direzione Lavoro.

Si riportano quindi, in estrema sintesi, gli elementi metodologici di riferimento per l'individuazione delle somme forfettarie, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2014 ed illustrati dalla Commissione Europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei" (EGISIF _14-0017), nonché la modalità di determinazione del contributo pubblico ed i criteri ed i parametri per il riconoscimento del rimborso dell'intervento realizzato dal soggetto attuatore beneficiario; inoltre, si stabiliscono gli elementi essenziali ai fini dello svolgimento dei controlli ai sensi dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, i quali avverranno senza la produzione di documentazione probatoria specifica dei costi sostenuti da parte dei soggetti attuatori beneficiari, ma secondo elementi probatori di coerenza delle attività realizzate e dei risultati raggiunti.

Infine, la presente "Nota" costituisce un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo di cui all'art. 72 lettera g) del Regolamento (UE) n.1303/2013, la quale secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, viene considerata adeguata (per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) se consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OOII e dai beneficiari, compresi, se

del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR.

1. Modalità di calcolo della somma forfettaria previste dai regolamenti

Per quanto riguarda la definizione del parametro di costo dello strumento di semplificazione, l'art. 67, par. 5, lett. a) del Reg. (UE) 1303/2013 prevede diverse metodologie, che soddisfano i requisiti di ragionevolezza, equità e verificabilità, che possono basarsi su:

- dati statistici o altre informazioni oggettive (analisi statistica dei dati storici per operazioni similari; indagini di mercato; inviti a presentare proposte sulla base di principi precedentemente stabiliti dallo Stato Membro; analisi comparative con tipologie analoghe di operazioni);
- dati storici verificati dei singoli beneficiari (stando un sistema di contabilità affidabile, il metodo si basa sull'ottenimento dei dati storici di costo relativi ai costi reali sostenuti per le categorie di costi ammissibili relativi all'operazione che si intende gestire per mezzo dello strumento di semplificazione del costo);
- applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari (stando un sistema di contabilità accettabile del beneficiario, si prendono in considerazione i costi sostenuti dal beneficiario stesso in relazione a ciascuna persona fisica per la durata dell'operazione, arrivando così alla definizione di un costo orario standard o di un costo medio della retribuzione rispetto ad un aggregato di lavoratori del beneficiario);
- tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

In ultimo, l'art. 14, par. 3 del Reg. (UE) 1304/2013 introduce specificatamente per le operazioni cofinanziate dal fondo FSE e *"nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100.000 EUR"*, la possibilità di determinare i parametri di costo per mezzo di un "progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'Autorità di Gestione". Nello specifico, questo metodo permette di definire i parametri di costo di operazioni molto specifiche, per le quali è difficoltoso individuare operazioni similari in base alle quali reperire dati statistici storici. Nel caso in cui si opti per tale metodologia, l'AdG deve comunque stabilire dei massimali di costo per ciascuna macro-voce di costo componente il progetto di bilancio. La mancanza di questi massimali di costo non garantirebbe il rispetto della sana gestione finanziaria.

Di seguito si provvede a descrivere la metodologia utilizzata per la definizione del parametro di costo per le azioni previste dall'Avviso in oggetto.

2. Descrizione della metodologia per la definizione delle somme forfettarie

Conformemente all'art. 67, par. 5, lett. a), per il calcolo dei parametri forfettari delle azioni in oggetto ci si è avvalsi di dati statistici elaborati sulla base dei parametri di costo indicati nell'indagine *"Osservatorio Touring sul turismo scolastico – Principali risultati dell'a.s. 2012-2013"* (fonte: Centro Studi TCI).

Dall'indagine è emerso che il costo medio per le gite scolastiche delle scuole superiori dell'a.s. 2012-2013 è stato pari a 283,00€ con una durata media di 4 notti e, in particolare,

- 233,00€ per le visite nazionali, con una durata media di 2,8 notti;
- 333,00€ per le visite realizzati fuori dal territorio nazionale, con una durata media di 4,8 notti all'estero.

Lo studio ha inoltre rilevato che, per le scuole superiori di primo grado, il costo medio per i viaggi di durata pari a 2 notti è pari a 186,00€.

Per quanto riguarda le study visit sul territorio nazionale, al fine di ricalcolare i valori dei costi dei viaggi, prevedendo una riduzione della durata degli stessi, si è proceduto ad isolare la componente fissa di tale costo, rappresentata essenzialmente dalle spese di trasferta, dalla componente variabile, rappresentata prevalentemente dal costo delle spese del vitto e dell'alloggio. Per quantificare la componente variabile del costo, si è proceduto a calcolare la differenza tra il costo medio dei viaggi di durata pari a 4 notti, pari a 283,00€, e il costo medio dei viaggi di durata pari a 2 notti – corrispondente a 186,00€. La differenza di tali importi, pari a 97,00€, rappresenta il costo addizionale medio sostenuto per le 2 notti aggiuntive dal quale è possibile stimare l'incidenza giornaliera del costo, pari a circa 48,50€.

Ipotizzando di contrarre la durata delle visite nel caso in esame a **1 notte in Italia**, si è proceduto ad applicare la riduzione giornaliera agli importi calcolati dall'indagine per le visite di 2,8 notti Italia, ottenendo il valore di 100,00€.

Per quanto riguarda le study visit in **Paesi UE**, le visite vengono ridotte da 4,8 notti a **2 notti**. Pertanto, si assume come riferimento il valore medio indicato nello studio e pari a 186,00€ per viaggi di analoga durata, incrementato del valore desunto in proporzione con il costo medio di un viaggio all'estero.

Le somme forfettarie per allievo calcolate per ogni singola azione previste dall'avviso in oggetto sono pertanto pari a:

Tipologia azione	Parametro forfettario
a) study visit sul territorio nazionale	100€ per allievo
b) study visit in Paesi UE	220€ per allievo

Tali somme sono ritenute congrue e ragionevoli riguardo alle tipologie di progetto approvabili e in relazione alle tipologie di percorsi previsti.

La somma forfettaria sarà riconosciuta a consuntivo in caso di effettiva realizzazione delle attività previste dal progetto. Più precisamente, l'ammontare del contributo, sino ad un massimo di 2.000,00€, sarà relazionato al numero di allievi partecipanti, a seconda della somma forfettaria per allievo che sarà applicata in virtù della destinazione dello study visit.

3. Elementi per la verifica delle somme forfettarie

L'adozione di uno strumento di semplificazione dei costi, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati previsti dall'AdG, secondo quanto sarà stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi caratteristici delle somme forfettarie precedentemente delineati, dovranno essere certificati dal soggetto attuatore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato.

Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco. Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle somme forfetarie sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

In conseguenza all'adozione delle somme forfetarie, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non sono oggetto di controllo e non devono essere pertanto comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività e dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento e descritti ulteriormente nell'Avviso pubblico "Professional orienting Study visit".